

**“I reati contro la Pubblica Amministrazione”
Libro II, Titolo II del Codice Penale**

REATO	DESCRIZIONE NORMATIVA	CONDOTTA
Peculato (art. 314 c.p.)	<i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”</i>	<p>Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o, comunque, nella disponibilità del soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), in ragione del suo ufficio o del suo servizio.</p> <p>Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 314 c.p. prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.</p> <p>Oggetto di tale ultima fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).</p> <p>La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	<i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”</i>	<p>Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità non dovute.</p> <p>Il reato presuppone l'errore del soggetto passivo: l'errore dev'essere spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio poiché in tal caso si configura il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p..</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	<i>“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”</i>	<p>Il delitto di malversazione si configura con la distrazione, operata dal soggetto beneficiario, di finanziamenti (<i>latu sensu</i> intesi) erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, rispetto alle finalità di interesse pubblico per le quali sono stati erogati.</p> <p>Presupposto della condotta è il previo ed effettivo ottenimento, da parte del soggetto privato, di una qualsiasi erogazione pubblica (non essendo vincolante l'apparente valenza selettiva della terminologia utilizzata dal legislatore) concessa per le anzidette finalità.</p> <p>La condotta tipica, consistente nella mancata destinazione delle erogazioni alle finalità tipiche, può estrinsecarsi sia nel semplice omesso impiego delle stesse, sia nella loro distrazione verso obiettivi diversi da quelli per la realizzazione dei quali sono state ottenute.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato dal fatto un danno di particolare gravità, da duecento a seicento quote.</p> <p>All'ente in caso di condanna si applicano oltre alla pena pecuniaria anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p>	<p><i>“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”</i></p>	<p>La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva.</p> <p>La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.</p> <p>Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione.</p> <p>Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto che effettua l'erogazione sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione.</p> <p>Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari che necessitano allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente.</p> <p>Con l'espressione <i>“altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”</i>, infine, il legislatore ha inserito una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione. La cd. <i>“Legge spazza corrotti”</i> (n. 3 del 2019) ha introdotto un'ipotesi aggravata (reclusione da 1 a 4 anni) qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, ovvero qualora l'agente pubblico strumentalizzi per fini illeciti la propria posizione (abuso della qualità) o eserciti i propri poteri secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla natura del potere medesimo.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato dal fatto un danno di particolare gravità, da duecento a seicento quote.</p> <p>All'ente in caso di condanna si applicano oltre alla pena pecuniaria anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
---	---	---

<p>Concussione 317 c.p.)</p>	<p>(art. <i>“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”</i></p>	<p>Tale reato è stato riformulato dalla cosiddetta “Legge Anti-Corruzione” (L. 190/2012). L’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’ art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di “costrizione” che di “induzione” (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). La nuova formulazione dell’articolo circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, intesa quale attività di pressione tale, attuata mediante violenza o minaccia di un danno <i>contra ius</i>, da cagionare una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, il quale si determina alla dazione o alla promessa al solo scopo di evitare il danno minacciato, e senza perseguire per sé alcun vantaggio indebito; la precedente figura della “concussione per induzione” è prevista in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo art. 319-<i>quater</i> c.p., definita “<i>Induzione a dare o promettere utilità</i>” riferibile sia al pubblico ufficiale che all’incaricato di pubblico servizio. La condotta costrittiva attualmente prevista è riferita al soggetto attivo che rivesta le funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e deve essere comunque realizzata mediante l’abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto qualificato, ovvero qualora l’agente pubblico strumentalizzi per fini illeciti la propria posizione (abuso della qualità) o eserciti i propri poteri secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla natura del potere medesimo. Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. All’ente in caso di condanna si applicano, oltre alla pena pecuniaria, anche le sanzioni interdittive dell’interdizione dall’esercizio delle attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell’eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p>	<p>(art. 318 <i>“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”</i></p>	<p>Anche tale reato è stato riformulato dalla cosiddetta “Legge Anti-Corruzione” (L. 190/2012). La fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. risulta, infatti, “rimodulata” con le seguenti sostanziali modifiche: (i) il reato di “Corruzione per un atto d’ufficio” di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come “Corruzione per l’esercizio della funzione”; (ii) risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto. Nella nuova tipizzazione il legislatore ha inteso ricomprendere tutte le forme di compravendita della funzione non connessa causalmente al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati; ciò ha esteso la fattispecie criminosa in parola (ora configurata come reato di percilo e non più di danno), facendovi rientrare tutte quelle ipotesi di accordo corruttivo per una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, che prima della riforma del 2012 rientravano invece nella fattispecie di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p.. La condotta si configura quando un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti, per sé o per un terzo, la promessa di denaro o altra utilità per l’esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti. Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p>

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>	<p><i>“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”</i></p>	<p>Tale norma disciplina l'ipotesi di corruzione cd. "propria", che si configura allorché il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) violi il proprio dovere d'ufficio, facendo oggetto di mercimonio un atto del suo ufficio, omettendone o ritardandone il compimento, ovvero un atto contrario ai doveri di ufficio, ossia compiendo un atto contrario a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, in altre parole ogni atto che violi tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare. In seguito alla modifica normativa del precedente art. 318 c.p. introdotta dalla novella del 2012 (di cui si è detto in precedenza), tutti gli accordi corruttivi che impegnavano permanentemente il pubblico ufficiale al compimento o all'omissione di una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, che prima della ridetta modifica legislativa rientravano per giurisprudenza costante nel paradigma normativo della corruzione propria, debbono ora essere ricondotti alla fattispecie criminosa di cui all'art. 318 c.p., con conseguente restrizione dell'ambito applicativo della norma in commento. La corruzione propria può essere "antecedente", quando il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario deve ancora compiere, ovvero "sussequente", quando il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il soggetto qualificato ha già compiuto.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (da trecento a ottocento quote nell'ipotesi in cui il reato sia aggravato ai sensi dell'art. 319 bis cod. pen. che prevede un aumento di pena se la corruzione per un atto contrario i doveri d'ufficio ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi).</p> <p>All'ente in caso di condanna si applicano, oltre alla pena pecuniaria, anche le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio delle attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
--	---	---

<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 -ter)</p>	<p><i>“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”</i></p>	<p>Tale figura criminosa, che prima della riforma del 1990 era disciplinata quale circostanza aggravante della corruzione propria antecedente nel dettato normativo dell'art. 319 c.p., è stata rimodulata dalla Legge 86/1990, che attraverso l'introduzione, appunto, del “nuovo” art. 319-ter c.p., ne ha sancito la natura di autonoma fattispecie di reato.</p> <p>Stando all'espresso rinvio agli artt. 318 e 319 c.p., il delitto ricorre ogniqualvolta i fatti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) siano commessi allo specifico fine di favorire o danneggiare una parte di un procedimento civile, penale o amministrativo.</p> <p>Le forme della condotta tipica sono quelle già delineate nella descrizione dei reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen..</p> <p>Per parte nel processo civile o amministrativo deve intendersi colui che propone o nei confronti del quale è proposta la domanda giudiziale, mentre nell'ambito del processo penale sono parti il Pubblico Ministero, l'indagato, l'imputato, la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile ed il soggetto obbligato al pagamento delle pena pecuniaria; per atto giudiziario oggetto dell'accordo corruttivo deve intendersi ogni atto funzionale ad un procedimento giudiziario (ad esempio, la deposizione testimoniale, l'atto del funzionario di cancelleria, la certificazione medica attestante lo stato di salute dell'imputato, etc.). La norma prevede delle ipotesi aggravate nel caso in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>All'ente in caso di condanna si applicano, oltre alla pena pecuniaria, anche le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio delle attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
---	---	--

<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p>	<p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”</i></p>	<p>Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (Concussione) tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore introdotte dalla “Legge Anti-Corruzione” hanno comportato che la costrizione continua ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione viene ricollocata nell'art. 319-<i>quater</i> c.p. introdotto con la legge n. 190/2012.</p> <p>Per induzione deve intendersi quale attività di suggestione, persuasione, pressione morale che consente al destinatario la conservazione di un significativo margine di autodeterminazione; ciò consente di distinguere tale figura criminosa dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., caratterizzata invece da un abuso costrittivo attuato mediante violenza o minaccia di un danno <i>contra ius</i>, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatari.</p> <p>La condotta induttiva, siccome descritta, deve comunque essere realizzata dal soggetto agente mediante l'abuso della propria qualità o dei propri poteri - ovvero qualora l'agente pubblico strumentalizzi per fini illeciti la propria posizione o eserciti i propri poteri secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla natura del potere medesimo - per indurre taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>All'ente in caso di condanna si applicano, oltre alla pena pecuniaria, anche le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio delle attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	<p><i>“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”</i></p>	<p>La disposizione in parola si limita ad estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di corruzione all'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Ai sensi dell'art. 25, quarto comma, D. Lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni previste a carico dell'ente per i reati presupposto commessi da suoi esponenti – fino a duecento quote per i delitti di cui agli artt. 318, 322 1° e 3° comma e 346-bis c.p.; da duecento a seicento quote per i delitti di cui agli artt. 319, 319 ter 1° comma e 322 2° e 4° comma; da trecento a ottocento quote per i delitti di cui agli artt. 317, 319 aggravato ex art. 319-bis con profitto di rilevante entità, 319-ter 2° comma – si applicano anche qualora tali delitti sono commessi da un incaricato di pubblico servizio.</p>

<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p><i>“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”</i></p>	<p>La norma estende al soggetto privato le pene stabilite per il soggetto pubblico nei reati di corruzione, così integrando le previsioni degli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.; il sistema delineato con questa disposizione conferma, dunque, che i reati di corruzione sono reati unici a concorso necessario, cioè reati plurisoggettivi a natura bilaterale in cui agenti sono necessariamente il corrotto ed il corruttore.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (nel caso di cui all'art. 318 c.p.), da duecento a seicento quote (nei casi di cui agli artt. 319 e 319-ter, 1° comma c.p.), da trecento a ottocento quote (nei casi di cui agli artt. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis e 319 ter, 2° comma c.p.).</p> <p>Nel caso in cui il reato di cui all'art 321 cod. pen. sia commesso in relazione agli artt. 319, 319 bis, 319 ter all'ente, in caso di condanna, si applicano anche le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio delle attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p><i>“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”</i></p>	<p>La norma punisce le medesime condotte già descritte nei paragrafi relativi ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), per i casi in cui l'offerta e la promessa fatte al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, ovvero la sollecitazione alla dazione o alla promessa fatta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio non vengano accettate.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote nell'ipotesi di cui ai commi 1° e 3, ovvero da duecento a seicento quote nelle ipotesi di cui ai commi 2° e 4°.</p> <p>Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 322, secondo e quarto comma, cod. pen. si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio delle attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

<p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</p>	<p><i>“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i> 1) <i>ai membri della Commissione delle Comunità europee. del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i> 2) <i>ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i> 3) <i>alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i> 4) <i>ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i> 5) <i>a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</i> 5-bis) <i>ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</i> 5-ter) <i>alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito delle organizzazioni pubbliche internazionali;</i> 5-quater) <i>ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e e funzionari delle corti internazionali.</i> Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) <i>alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i> 2) <i>a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</i> Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	<p>La disposizione in parola, introdotta nel nostro sistema al fine di coordinare l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea nella tutela degli interessi comunitari e nella repressione della corruzione internazionale <i>tout court</i>, al I° comma estende l'applicabilità dei reati elencati a soggetti a diverso titolo operanti nell'ambito comunitario, mentre al II° comma amplia l'operatività delle norme indicate ai fatti commessi dai privati nei confronti (anche) dei funzionari di Stati esteri e di organizzazioni internazionale. Ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, si applicano a carico dell'ente, per i reati presupposto commessi da suoi esponenti, le sanzioni pecuniarie seguenti: fino a duecento quote per i delitti di cui agli artt. 318, 322 3° comma e 346-bis c.p.; da duecento a seicento quote per i delitti di cui agli artt. 319, 319 ter 1° comma e 322 4° comma; da trecento a ottocento quote per i delitti di cui agli artt. 317, 319 aggravato ex art. 319-bis con profitto di rilevante entità, 319-ter 2° comma.</p>
<p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p><i>“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”</i></p>	<p>La condotta del soggetto che riveste funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, deve essere compiuta nello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti: i fatti di abuso incriminati, cioè, sono tipizzati. In tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisce lo scopo perseguito dall'autore, perché la norma richiede che l'ingiusto vantaggio patrimoniale o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente. Il reato a natura sussidiaria in quanto opera salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>

<p>Utilizzazione d'invenzioni scoperte o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)</p>	<p><i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la reclusione non inferiore a 516 euro.”</i></p>	<p>La fattispecie di cui all'art. 325 c.p. può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di “abuso d'ufficio”.</p> <p>Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine).</p> <p>Quanto alla condotta, si aggiunge che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p><i>“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.</i></p> <p><i>Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</i></p> <p><i>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”</i></p>	<p>La norma in esame prevede quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale del profitto perseguito dall'agente.</p> <p>La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete.</p> <p>Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.</p> <p>La rivelazione è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.</p> <p>L'agevolazione è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata “in qualsiasi modo” e quindi anche in forma omissiva.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</p>	<p><i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”</i></p>	<p>Sono due i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.: il 1° comma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di “atti qualificati” da compiersi senza ritardo; il 2° comma punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di “atti qualificati” che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state espresse le ragioni del loro ritardo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>

<p>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.)</p>	<p><i>“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”</i></p>	<p>La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso.</p> <p>In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza; di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.</p> <p>L'ultimo comma dell'art. 331 c.p. deve considerarsi tamquam non esset, essendo stata abrogata la disposizione di cui all'art. 330 c.p. cui l'ultimo comma fa riferimento.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)</p>	<p><i>“Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”</i></p>	<p>Il delitto in questione è disciplinato da una norma avente carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non sia specificamente incriminato da altre disposizioni di legge.</p> <p>In relazione ai concetti di interruzione e di turbamento, integranti le due distinte modalità in cui la condotta può essere realizzata, ci si richiama alle considerazioni svolte in relazione all'art. 331 c.p..</p> <p>Si tenga peraltro conto che l'elemento oggettivo della fattispecie può essere integrato anche da una condotta omissiva, purché in capo al soggetto attivo sia riconducibile un obbligo giuridico di impedire l'evento.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>

<p>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	<p><i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</i></p> <p><i>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”</i></p>	<p>La fattispecie delittuosa in esame, introdotta dalla Legge Anti-Corruzione quale norma sussidiaria rispetto alle ipotesi di concorso nei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari ed ora estesa dalla Legge Spazza-Corrotti anche ai delitti di corruzione per l’esercizio della funzione e di "corruzione comunitaria ed internazionale", punisce condotte prodromiche al vero e proprio accordo corruttivo tra agente pubblico e privato.</p> <p>La condotta – che prima della novella del 2019 consisteva esclusivamente nello sfruttamento, da parte del soggetto agente, della propria relazione con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ovvero nella artificiosa rappresentazione della qualità della relazione, peraltro esistente), grazie al quale il mediatore stesso riesce ad ottenere dal soggetto passivo, per sé o per altri, la dazione o la promessa di denaro o altro vantaggio patrimoniale finalizzato al compimento, da parte dell’agente pubblico, di un atto di corruzione propria – consiste ora anche nella vanteria di relazioni asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all’art. 322-bis cod. pen.: la novella ha infatti abrogato il reato di cui all’art. 346 cod. pen. (Millantato credito), facendo confluire le ipotesi delittuose integranti il delitto di millantato credito nella novellata fattispecie di traffico di influenze illecite.</p> <p>La fattispecie, in particolare, punisce sia l’accordo volto alla mediazione onerosa (l’utilità viene richiesta dal mediatore quale prezzo per la propria attività di mediazione), sia l’accordo volto alla mediazione gratuita (l’utilità viene richiesta dal mediatore per essere destinata all’agente pubblico a titolo di remunerazione per l’attività contraria ai doveri d’ufficio da quest’ultimo compiuta).</p> <p>Si tenga conto che la novella del 2019 ha portato un ulteriore effetto estensivo rispetto alla fattispecie criminosa previgente (che limitava la rilevanza penale delle mediazioni e dei preaccordi solo se finalizzati alla commissione di fatti di corruzione propria e in atti giudiziari), in quanto rivestono rilevanza penale anche le mediazioni e i preaccordi indirizzati alla commissione di fatti di corruzione impropria.</p> <p>La sanzione penale è prevista, a tenore del II° comma, per entrambe le parti dell’accordo, ovvero sia per il presunto mediatore sia per colui che dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>È previsto un aggravamento di pena qualora il mediatore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nonché qualora la remunerazione sia relazionata alla realizzazione della corruzione di cui all’art. 319 c.p. (atto contrario ai doveri d’ufficio o omissione o ritardo di un atto dell’ufficio) e qualora i fatti siano commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.</p> <p>Si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. n. 231 del 2001, punito con la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p>
<p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</p>	<p><i>“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro.</i></p> <p><i>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516,00 euro a 2.065,00 euro.</i></p> <p><i>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà”</i></p>	<p>Presupposto per la ricorrenza di tale fattispecie è l’esistenza di una gara – qualunque sia il <i>nomen iuris</i> conferito alla procedura, ed anche in assenza di formalità – attraverso cui la Pubblica Amministrazione proceda all’individuazione di un contraente. La condotta del reato è a forma vincolata, nel senso che l’agente deve impedire o turbare il regolare funzionamento della gara, alternativamente, con violenza, con minaccia, con doni, con promesse, con collusioni o con altri mezzi fraudolenti, ovvero ancora ne deve allontanare i partecipanti. Per “collusione” deve intendersi ogni accordo clandestino volto ad alterare o ad eludere il normale svolgimento della gara. Per “altri mezzi fraudolenti” si intende ogni genere di artificio, raggio, inganno, menzogna. Ai fini della configurabilità del reato non è necessario che la condotta dell’agente abbia determinato un’alterazione dei risultati della gara, ma si richiede che abbia avuto influenza sullo sviluppo della relativa procedura (ad esempio perché un partecipante vi ha rinunciato, perché un partecipante ha modificato la propria offerta, perché più partecipanti si sono accordati per presentare determinate offerte, etc.).</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>

<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)</p>	<p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00”.</i></p>	<p>La disposizione è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136, al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da cagionare un vantaggio a taluno a scapito di altre imprese.</p> <p>Con tale norma vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p. con la differenza che la punibilità delle stesse interviene già nella fase di definizione della strategia di gara.</p> <p>Nell'area della condotta sanzionabile penalmente rientrano tutti gli atti che condizionano il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.</p> <p>La disposizione, quindi, ha introdotto un nuovo reato di pericolo che, affiancando l'originario modello tipizzato dall'articolo 353 c.p., tende a reprimere le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</p>	<p><i>“Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.”</i></p>	<p>La norma incrimina una peculiare ipotesi di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti. Si ha astensione quando l'agente – per denaro o altra utilità dati o promessi a lui o a terzi - non partecipa alla gara ovvero omette in tutto o in parte gli atti necessari perché l'offerta possa essere presa in considerazione.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)</p>	<p><i>“Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;</i> <i>2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;</i> <i>3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.</i> <p><i>Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.”</i></p> 	<p>La norma configura un reato di evento mediante omissione: ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente il mero inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre anche che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose o le opere necessarie al regolare funzionamento di uno stabilimento pubblico o di un pubblico esercizio. Come si evince dalla formulazione della norma penale incriminatrice, le cose o opere che vengono a mancare devono essere “necessarie”: la loro mancanza, cioè, deve mettere in pericolo il regolare funzionamento del servizio o dello stabilimento, vale a dire deve non rendere possibile conseguire lo scopo al quale lo stabilimento pubblico o il pubblico servizio sono destinati.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>	<p><i>“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.</i></p> <p><i>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”</i></p>	<p>La condotta tipica del reato è la frode nell'esecuzione di un contratto di pubblica fornitura ovvero nell'adempimento degli obblighi derivanti da rapporti contrattuali in capo a subfornitori, mediatori, rappresentanti dei fornitori. Ai fini del fatto tipico non viene in rilievo qualsivoglia inadempimento od inesatto adempimento, ma soltanto quelle difformità nella fornitura o nella prestazione del servizio che siano apprezzabilmente significative e, come tali, idonee ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Non si tratta di un reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.</p>

<p>Nozione del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)</p>	<p><i>“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”</i></p>	<p>La norma in parola definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, definendo al II° comma la pubblica funzione amministrativa: in particolare, quest’ultima si caratterizza per la presenza, in capo al soggetto, dei poteri tipici della potestà amministrativa, quali la partecipazione del soggetto alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi. La nozione di pubblico ufficiale introdotta dalla norma in commento non è, quindi ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell’attività concretamente esercitata.</p>
<p>Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)</p>	<p><i>“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”</i></p>	<p>La disposizione in oggetto, nel definire al II° comma il concetto di pubblico servizio – che deve genericamente intendersi riferito ad ogni attività diretta a raggiungere pubbliche finalità – ne fornisce una concezione residuale: il pubblico servizio, infatti, deve intendersi come ogni attività che, seppur disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, è priva dei poteri tipici della potestà amministrativa (l’incaricato di pubblico servizio è infatti privo di poteri certificativi e autoritativi, né partecipa alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione); viene, peraltro, escluso dal pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e la prestazione di opera meramente materiale</p>
<p>Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.)</p>	<p><i>“Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione”</i></p>	<p>La norma delimita la nozione a due categorie di soggetti. La prima è quella di coloro che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre per il cui esercizio è necessaria una specifica abilitazione dello Stato. La seconda, stante la definizione residuale rispetto alla pubblica funzione e al pubblico servizio, è quella di coloro che esercitano un’attività alla cui base vi sia una autorizzazione amministrativa (la miglior dottrina, infatti, rinviene la distinzione tra pubblica necessità e pubblico servizio sulla base dell’atto emanante dalla pubblica amministrazione, che sarà un’autorizzazione nel primo caso e una concessione nel secondo).</p>